

# Cultural Genocide in International Law (Il Genocidio Culturale nel Diritto Internazionale)

Francesca Cerulli

Scienze politiche indirizzo in studi internazionali  
Università di Firenze  
francescacerulli@hotmail.it

**Received** on: 22-05-2017. **Accepted** on: 21-06-2017. **Published** on: 30-06-2017  
**doi:** 10.23756/sp.v5i1.347

© Francesca Cerulli



## Abstract

The aim of this study is to analyze the role assumed by the international law about the protection recognized to the bond among a people and his cultural heritage inside the discipline of a specific crime: the genocide. The existence of the cultural genocide as autonomous crime, in fact, is and has been over the time, as will be seen in the course of the discussion, a highly debated theme in doctrine. Despite in the last years more voices have been raised for its recognition, the prevailing position is that the crime of genocide doesn't constitute if the behaviors that mine the culture of the protected groups are not accompanied by actions of physical or biological aggression. The paper therefore provides a definition of the concept also through the reconstruction of the genesis of its first theorization by the undisputed father of this specific crime Raphael Lemkin.

**Keywords:** cultural genocide; protected groups; cultural heritage; Lemkin; Genocide Convention

## Sunto

Scopo di questo studio è analizzare la posizione assunta dal diritto internazionale circa la tutela che si è ritenuto di dover accordare al legame tra un popolo ed il suo patrimonio culturale nell'ambito della disciplina di

un crimine specifico: il genocidio. La sussistenza del genocidio culturale come fattispecie autonoma, infatti, è ed è stata nel tempo, come si vedrà nel corso della trattazione, un

tema assai dibattuto in dottrina. Nonostante negli ultimi anni più voci si siano levate per il suo riconoscimento, la posizione che si è affermata quale prevalente è quella per cui non possa configurarsi il crimine di genocidio qualora siano perpetrate delle condotte che minano la cultura di uno dei gruppi protetti di cui si intende perseguire la distruzione, prescindendo però da forme di aggressione fisica o biologica nei confronti dei suoi membri. Si cercherà dunque di fornire una definizione del concetto anche attraverso la ricostruzione della genesi della sua prima teorizzazione ad opera del padre indiscusso del crimine, Raphael Lemkin.

**Parole chiave:** genocidio culturale; gruppi protetti; Lemkin: patrimonio culturale; Convenzione; Genocidio

“È in corso un genocidio culturale”: questa la storica denuncia del Dalai Lama. Era il novembre del 2011 e la massima autorità spirituale buddista intendeva denunciare con queste parole il regime cinese che, mediante l’esercito, assediava i monasteri tibetani. Il religioso poneva così all’attenzione della comunità internazionale le gravi politiche imposte da Pechino a danno della libertà religiosa del Tibet. Suo scopo era anche quello di censurare la colonizzazione dei cinesi di etnia Han, rei di imporre perfino il loro modello di sviluppo con una strategia di occupazione pervasiva e mirante a creare una minaccia concreta per la sopravvivenza del patrimonio culturale locale<sup>1</sup>.

La genesi del concetto di genocidio culturale è in realtà assai più risalente. Fu ideato, infatti, da un avvocato ebreo polacco, Raphael Lemkin. Egli concepì tale nozione come una delle tecniche attraverso cui poteva manifestarsi quello che egli definisce, per la prima volta, “genocidio” mediante un’azione devastatrice nei confronti del patrimonio culturale di un popolo.

Nel 1944 nel saggio *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*<sup>2</sup>, vi è la prima attestazione del nuovo termine che si rivelò necessario per descrivere un fenomeno sicuramente antico ma che proprio in quegli anni si era declinato, purtroppo, in forme nuove. L’etimologia del lemma deriva dall’accostamento della parola greca *genos*, traducibile con stirpe, con il suffisso latino *cidium*, da caedere,

---

<sup>1</sup> BBC NEWS, “Dalai Lama: ‘Cultural genocide’ behind self-immolations”, 7 novembre 2011.

<sup>2</sup> R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, Washington D.C., 1944.

ossia uccidere<sup>3</sup>. La volontaria soppressione di tutte le espressioni della cultura di un gruppo con il fine di distruggere il gruppo stesso si esprime invece attraverso l'accostamento al sostantivo genocidio dell'aggettivo "culturale".

Quanto al genocidio si sottolinea come la definizione fornita dal giurista polacco nel 1944 non si discosta poi molto da quella che troverà spazio nella Convenzione del 1948. Se, infatti, la prima esplicazione nel testo di Lemkin è: "*By genocide we mean the destruction of a nation or of an ethnic group*"<sup>4</sup>, subito, però, l'autore ebbe a precisare che il genocidio non si realizza necessariamente attraverso la distruzione immediata del gruppo, ipotesi valida solo nel caso in cui esso venga posto in essere mediante l'uccisione di massa di tutti i suoi membri. Il genocidio è, pertanto, da intendersi come: "*a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundation of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves*"<sup>5</sup>. Dunque nella concezione originaria di Lemkin era già presente quello che, sin dalla Convenzione del 1948, rappresenta uno degli elementi essenziali del genocidio: il dolo specifico. È necessario che le condotte genocidarie siano poste in essere con la volontà di distruggere il gruppo. Il giurista, inoltre, mise in evidenza come il crimine in discorso possa essere perpetrato esclusivamente nei confronti di un gruppo e come le azioni che lo sostanziano, pur se dirette contro singoli individui, in realtà mirino a colpirli solo in quanto membri del gruppo stesso<sup>6</sup>.

Il genocidio culturale dunque può essere definito come un processo capace di determinare la soppressione di particolari gruppi etnici, attraverso una distruzione mirata della cultura degli stessi e attraverso un'assimilazione coercitiva del loro sistema identitario originario all'interno della cultura del gruppo egemone. Dunque, sulla scorta delle riflessioni fin qui proposte, risulta chiaro come tale fenomeno possa verificarsi in concorso con altre fattispecie genocidarie o rappresentare una tappa verso il genocidio stesso.

Ampio e controverso è il dibattito che interessa la stretta connessione sussistente fra genocidio e genocidio culturale. Da una parte infatti vi sono studiosi, primo fra tutti il professor Larry May il quale sostiene che, sebbene possa apparire questione assai complicata ritenere la distruzione di un gruppo, perpetrata senza l'uccisione intenzionale di membri dello stesso, quale crimine rilevante ai fini del diritto internazionale, sia necessario propendere per un'interpretazione lata del genocidio, configurando anche la sua esclusiva dimensione culturale un reato ai danni della comunità globale e che, come tale,

---

<sup>3</sup> Ivi, p. 79.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> "Genocide is directed against the national group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, but as members of the national group.", ibidem.

merita di essere sanzionato in qualsivoglia organizzazione societaria<sup>7</sup>. Di diverso avviso l'accademico e giurista canadese William Schabas che afferma invece sia corretto parlare di genocidio solo in termini fisici e biologici<sup>8</sup>. Quest'ultimo sviluppa dunque un'interpretazione che si rivela pienamente aderente alla Convenzione del 1948: la consumazione del crimine genocidario si ha solo in presenza di un evento eliminazionista nei confronti di una comunità protetta o di misure atte a impedire nuove nascite. Il docente canadese è portavoce della tesi, abbracciata da una pluralità di studiosi, secondo la quale il genocidio culturale è da considerarsi piuttosto un fenomeno che ricade nel terreno delle delicate questioni afferenti i diritti umani. Vi è di più: Schabas è anche l'ideatore del termine culturicidio atto a spogliare il genocidio culturale da ogni riferimento, anche meramente lessicale, al concetto di genocidio stesso. Elisa Nović nel suo saggio, a questo proposito, correttamente rileva come *"the cultural dimension is also apparent at the level of the consequences of genocide, in respect of the idea that the destruction of a group implies the destruction of a related culture. As such, the destruction of the socio-cultural fabric has been often quoted as one of the harms of genocide, beyond the death of the group members"*<sup>9</sup>.

Risulta doveroso, dopo questo tentativo di definire il concetto di genocidio culturale, fare ritorno a Lemkin, il giurista polacco che, per primo, conìò il termine indicante il "crimine dei crimini"<sup>10</sup>. È stato spesso dibattuto se, nelle pagine del suo saggio del 1944 *Axis Rule in Occupied Europe*, l'autore sostenga anche la necessità di riconoscere l'esistenza di forme di genocidio culturale che mirino alla distruzione di gruppi protetti prescindendo, però, da atti di aggressione fisica nei confronti dei loro membri. Stante la definizione di genocidio fornita nel testo: *"the destruction of a nation or of an ethnic group"* e ancora *"a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundation of the life of national groups, with the aim of annihilating*

---

<sup>7</sup> Questa posizione è espressa da E. NOVIĆ, *The Concept of Cultural Genocide, An International Law Perspective*, Oxford University Press, 2016, p. 8.

<sup>8</sup> W. A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, Cambridge University Press, 2009, p. 30.

<sup>9</sup> E. NOVIĆ, *The Concept of Cultural Genocide, An International Law Perspective*, Oxford University Press, 2016, p. 9. A tale manuale ed in particolare alle pp. 1-17 si rimanda per una più estesa trattazione del concetto di genocidio culturale.

<sup>10</sup> Dal titolo del volume di W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, Cambridge University Press, 2009.

*the groups themselves*”<sup>11</sup>, la volontà dell’autore di rimarcare nettamente la differenza di significato tra il lemma da egli stesso coniato e quello di “*denationalization*” parrebbe piuttosto suffragare la tesi opposta. Infatti il discrimine tra genocidio e denazionalizzazione, che del primo rappresenta solo la fase iniziale di distruzione del “national pattern” del gruppo oppresso, cui deve seguire l’imposizione dell’identità culturale degli oppressori, è dato, secondo Lemkin, in primo luogo proprio dal fatto che tale fenomeno non implica necessariamente la distruzione della struttura biologica del gruppo considerato, potendo perfino ridursi a indicare la semplice privazione della cittadinanza<sup>12</sup>. Pertanto gli obiettivi di disintegrazione delle istituzioni sociali e politiche, della cultura e della lingua del gruppo nazionale, che pure nell’incipit del capitolo IX di *Axis Rule* sono considerati tra le prime finalità perseguite da chi pone in essere una condotta genocidaria, non possono che essere considerati prodromi dell’eliminazione fisica di almeno una parte dei membri del gruppo, in assenza della quale non sarebbe corretto parlare di etnocidio<sup>13</sup>.

Nella stessa accezione va considerata la distinzione operata dall’autore tra genocidio e “germanizzazione”. Quest’ultima è un fenomeno che senza dubbio comporta l’imposizione del modello nazionale tedesco sui popoli controllati dalla Germania e pertanto ha a che fare con gli aspetti culturali, sociali ed economici che pure sono parte integrante del genocidio ma dello stesso non considera l’elemento peculiare: “*the biological aspect, such as causing the physical decline and even destruction of the population involved*”<sup>14</sup>.

Si può dunque senz’altro concordare con Leotta, quando questi afferma che dalla lettura di *Axis Rule* emerge che per Lemkin, “[...] laddove si realizza un attacco al gruppo protetto sul piano fisico, sia inevitabilmente compromessa anche l’identità culturale di tale gruppo e che, quindi, il genocidio culturale acquista rilevanza se congiunto al genocidio fisico”<sup>15</sup>. Allo stesso modo, analizzando l’opera considerata, Dirk Moses ritiene che la definizione ivi

---

<sup>11</sup> R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, Washington D.C., 1944, p. 79.

<sup>12</sup> “The author believes that this word [la denazionalizzazione] is inadequate because: it does not connote the destruction of the biological structure; [...] it does not connote the imposition of the national pattern of the oppressor; and denationalization is used by some authors to mean only deprivation of citizenship”, *ivi*, pp. 79-80.

<sup>13</sup> In *Axis Rules* (p. 79 in nota) Lemkin ammette l’uso del termine etnocidio come sinonimo di genocidio.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 80.

<sup>15</sup> C. D. LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale*, G. Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 76-82.

fornita del termine genocidio non possa essere ridotta, né essere considerata sinonimo di “*forced assimilation of the conquered people*”<sup>16</sup>. Con ciò non si intende sottostimare la rilevanza che la dimensione culturale assume negli scritti del giurista polacco, ma solo evidenziare come essa venga considerata indissolubilmente legata agli attacchi alla struttura biologica e fisica dei membri del gruppo vittima di pratiche genocidarie. Non a caso Moses nel suo saggio, a sostegno di tale tesi, fa riferimento anche a *Memorandum on the Genocide Convention* in cui Lemkin evidenzia come: “*Physical and biological genocide are always preceded by cultural genocide or by an attack on the symbols of the group...*”<sup>17</sup>. Ad esempio è innegabile che i nazisti abbiano accompagnato e fatto precedere in molti casi alle uccisioni di massa, volte allo sterminio dei gruppi “*indesiderati*”<sup>18</sup>, atti di violenza contro i simboli identitari, religiosi e non, degli stessi, contro il loro patrimonio culturale, contro le loro istituzioni di formazione, le loro produzioni artistiche e letterarie. Si può pertanto concludere con Moses affermando che nella concezione di Lemkin il genocidio “*affected all aspects of group life*”<sup>19</sup>, a partire da quelli afferenti all’identità culturale di un popolo.

Non a caso, nella sezione che il giurista polacco dedica in *Axis Rule* alle tecniche di genocidio attuate dai nazisti nei territori occupati, ben sei su otto non riguardano forme di eliminazione fisica in senso stretto ma si estrinsecano in campi diversi: politico, sociale, economico, religioso, morale e culturale<sup>20</sup>. In particolare le cosiddette “*cultural techniques*” prevedono il divieto di uso della propria lingua imposto nelle scuole alle popolazioni dei territori occupati. Così, ad esempio, si ricorda come in Lussemburgo non solo fosse stato proibito l’insegnamento del francese nelle scuole primarie, ma come fosse perfino previsto che maestri tedeschi impartissero lezioni in accordo ai principi del nazional socialismo. Similmente in Polonia per evitare il rinsaldarsi dei sentimenti nazionalistici si vietavano le lezioni incentrate sulle arti liberali, dato che gli istituti professionali provvedevano di per sé a raggiungere l’obiettivo primario cui la formazione dei giovani polacchi doveva essere tesa,

---

<sup>16</sup> A. D. MOSES, Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide, in *The Oxford Handbook of Genocide Studies* a cura di D. BLOXHAM e A. D. MOSES, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 33.

<sup>17</sup> R. LEMKIN, Memorandum on the Genocide Convention, AHJS, P-154, Box 6, Folder 5, come citato in *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History*, a cura di A. D. Moses, Berghahan Books, 2008, p. 45.

<sup>18</sup> R. LEMKIN, Raphael Lemkin’s Thought on Nazi Genocide: Not Guilty?, ed. Steven L. Jacobs, Lewiston, NY, 1990, p. 299.

<sup>19</sup> A. D. MOSES, Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide, in *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, cit., p. 34.

<sup>20</sup> R. LEMKIN, *Axis Rule*, cit., pp. 82-90.

ossia la loro trasformazione in operai per le industrie tedesche. Tutto ciò era inoltre accompagnato dalla distruzione di monumenti nazionali, di opere d'arte, biblioteche e musei<sup>21</sup>.

Se da un lato è lecito concludere che Lemkin -almeno in quest'opera, a differenza che nella successiva redazione dei progetti di Convenzione - tenda a escludere il genocidio culturale come fattispecie autonoma, non mancano autori favorevoli a un'interpretazione differente. Ad esempio Bartolomè Clavero, prendendo le mosse dalla definizione di genocidio fornita nel in *Axis Rule*<sup>22</sup>, ritiene che il termine stia a indicare “*the disappearance of human groups as such, even when their members survive*”<sup>23</sup>. Pertanto l'uccisione dei membri del gruppo sarebbe soltanto una tra le tante possibili finalità perseguite dal piano coordinato di azioni volte all'annientamento dello stesso: “*What characterizes genocide, murderous or not, is the final targeting of the group itself*”<sup>24</sup>. Dunque se le azioni criminose sono rivolte, perché si possa parlare di genocidio, contro individui non in quanto tali ma in quanto membri del gruppo nazionale considerato come un'entità, come più volte sottolineato in *Axis Rule*, e se il fattore criminale risiede nell'intento stesso di distruzione del gruppo, per Clavero possono esserci forme di genocidio che non richiedono l'eliminazione fisica di alcun componente della collettività considerata e quindi il genocidio culturale sarebbe pienamente rispondente alla definizione del crimine fornita da Lemkin in *Axis Rule*.

La dicotomia e al tempo stesso la profonda interrelazione tra dimensione culturale e fisico-biologica del genocidio, che è possibile notare in *Axis Rules*, appare costitutiva, in realtà, della visione di Lemkin già a partire dal 1933. Come egli stesso sosterrà in un articolo pubblicato nel 1946<sup>25</sup>, nel documento “*Les actes constituant un danger général (interétatique) considérés comme délites de droit des gens*”<sup>26</sup>, presentato alla Quinta Conferenza internazionale

---

<sup>21</sup> Ivi, pp. 84, 85.

<sup>22</sup> “... a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundation of the life of national groups, with the aim of annihilating the group themselves.”, ivi, p. 79.

<sup>23</sup> B. CLAVERO, *Genocide or Ethnocide, 1993-2007*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 31.

<sup>24</sup> Ivi, p. 32.

<sup>25</sup> R. LEMKIN, *Genocide*, in *American Scholar*, volume 15, numero 2, 1946.

“In 1933, at the Fifth International Conference for the Unification of Criminal Law (under the auspices of the Fifth Committee of the League of Nations) the author of the present article introduced a proposal providing for this type of jurisdiction for acts of persecution amounting to what is now called genocide. Unfortunately, at that time, his proposal was not adopted.”

<sup>26</sup> R. LEMKIN, *Les actes constituant un danger général (interétatique) considérés comme délites de droit des gens*.

per l'unificazione del Diritto penale di Madrid, tra le nuove fattispecie che si ritiene debbano integrare il catalogo dei *delicta juris gentium*, i cosiddetti atti di barbarie e vandalismo anticipano, almeno in parte, quella che sarà la successiva definizione di genocidio fornita dall'autore. Infatti dalla lettura dei primi due articoli del progetto del testo legislativo proposto da Lemkin emerge chiaramente che entrambi i crimini, per poter sussistere, richiedono che il loro autore sia mosso dall'odio nei confronti di una collettività razziale, sociale o religiosa e dall'obiettivo del suo sterminio<sup>27</sup>. Se dunque gli atti di barbarie consistono in qualunque attacco alla vita, all'integrità fisica, alla dignità, alla libertà di individui colpiti in quanto membri di un gruppo di cui si anela la distruzione, negli atti di vandalismo "*la lutte centre one collectivité peut s'exprimer par une destruction organisée et systématique des oeuvres d'art et de culture*"<sup>28</sup> del gruppo stesso. La sensibilità per questo tema appare dunque profondamente radicata nel pensiero di Lemkin il quale sostiene che gli atti di vandalismo non possano che essere perseguiti come *delicta juris gentium*: colpire la cultura di una collettività significa, infatti, infliggere una perdita incalcolabile al patrimonio culturale dell'umanità intera che ne risulterà irrimediabilmente impoverito. William Schabas evidenzia come per Lemkin "*the cultural objects in question belonged to humanity as a whole, and consequently humanity has an interest in their protection*"<sup>29</sup>. Pertanto la comunità internazionale non può rimanere indifferente di fronte a condotte di questo tipo che, parafrasando le parole dell'autore, scuotono la coscienza del genere umano destando timori per l'avvenire.

Espletato questo excursus ai fini del nostro ragionamento appare utile approfondire ed effettuare una ricostruzione delle vicende che hanno condizionato l'evoluzione del genocidio culturale, nonché dei tentativi di riconoscimento dello stesso fino a pervenire alla sua definitiva espunzione dal testo finale della Convenzione del 1948.

---

<sup>27</sup> "Art. 1) Quiconque, par haine à l'égard d'une collectivité de race, de confession ou sociale, ou bien en vue de l'extermination de celle-ci, entreprend une action punissable contre la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, la dignité ou l'existence économique d'une personne appartenant à une telle collectivité, est passible, pour délit de barbarie d'une peine de . . . , à moins que son action ne soit prévue dans une disposition plus sévère de Code respectif. [...]"

Art 2) Quiconque, soit par haine contre une collectivité de race, de confession ou sociale, soit en vue de l'extermination de celle-ci, détruit ses oeuvres culturelles ou artistiques, est passible, pour délit de vandalisme, d'une peine de . . . , à moins que son action ne soit prévue dans une disposition plus sévère du Code respectif.", *ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, 2009, p.30.



Il percorso che condurrà alla stesura della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio prende le mosse dalla Risoluzione n. 96 (I) approvata dall'Assemblea Generale l'11 dicembre del 1946. Quest'ultima sembra preconizzare la sorte avversa al genocidio culturale che non troverà mai pieno riconoscimento nel diritto internazionale come fattispecie autonoma. Infatti la definizione, non ancora normativa, di genocidio ivi fornita è la seguente: *“a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the denial of the right to live of individual human beings”*<sup>30</sup>. Il parallelismo operato tra genocidio e omicidio mette ben in evidenza la priorità di definire la dimensione fisica di tale condotta. Infatti se nel testo della Risoluzione si riconosce che il genocidio generi gravi perdite all'umanità che si vede privata della cultura e di tutti i contributi che il gruppo vittima avrebbe potuto offrire<sup>31</sup>, di certo nello stesso si esclude, come rileva anche William Schabas, che la distruzione della cultura in assenza di violenza contro gli individui possa configurarsi come crimine di genocidio<sup>32</sup>.

Molto più vicino alla concezione originaria di Lemkin era stato invece il precedente progetto di protocollo presentato nel novembre dello stesso anno dall'Arabia Saudita, che, all'articolo 1, nel tentare di fornire una definizione normativa del crimine e delle condotte che poste in essere lo perfezionano enumera, accanto alle uccisioni di massa e all'intenzionale privazione delle necessità elementari per la tutela della salute e della vita, la distruzione pianificata delle strutture politiche, sociali ed economiche, la sistematica degradazione morale di un gruppo e, infine, atti di terrorismo perpetrati con lo scopo di creare pericolo e allarme e con l'intento di causare la disintegrazione politica, sociale, morale o economica della collettività vittima<sup>33</sup>.

L'adozione della Risoluzione 96 (I), invece, rende manifesto che da quel momento in poi *“any international consensus on the scope of genocide would be considerably more narrow”*<sup>34</sup>. Essa infatti consente il raggiungimento di importanti traguardi, come l'affermarsi della convinzione di considerare il

---

<sup>30</sup> General Assembly, Resolution, 96 (1), in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, London, 2008, p. 34.

<sup>31</sup> *“...results in great losses to humanity in the form of cultural and other contributions represented by these human groups”*, ibidem.

<sup>32</sup> W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, University Press, Cambridge, 2009, p. 173.

<sup>33</sup> Draft protocol for the prevention and punishment of the crime of genocide, proposed by the delegation of Saudi Arabia, UN Doc. A/C.6/86, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 7.

<sup>34</sup> W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, University Press, Cambridge, 2009, p. 173.

genocidio come “*crime under international law*” o ancora il venir meno della necessità della sussistenza di un nesso con i conflitti armati affinché tale crimine sia perseguibile ma, al tempo stesso, evidenzia come il genocidio culturale non sia considerato configurabile autonomamente e gli attacchi alla cultura di un gruppo, scissi da atti di violenza fisica, non trovino molti stati disposti a ergersi a loro paladini nell’arena internazionale.

Nei mesi successivi il Segretariato Generale, cui il Consiglio Economico e Sociale, sulla base del compito affidatogli dalla Risoluzione 96(I), aveva demandato l’incarico di redigere un articolato, si dedica alla stesura di un progetto di Convenzione, corredato da un esteso commento, che viene licenziato nel giugno 1947<sup>35</sup>. Dall’analisi dei lavori preparatori emerge che, ancora una volta proprio in merito all’inclusione del genocidio culturale, si consumano degli accesi dibattiti tra i tre autorevoli giuristi cui viene richiesto di partecipare all’elaborazione del testo: accanto a Lemkin, Henri Donnedieu de Vabres e Vespasian Pella. Questi ultimi, infatti, ritengono che ciò rappresenterebbe “*an undue extension of the notion of genocide and amounted to reconstituting the former protection of minorities - which was based on other conceptions- under cover of the term genocide*”<sup>36</sup>. Al contrario il docente polacco sostiene con forza la tesi secondo cui non ci sarebbe ragione alcuna per non includere gli atti che si possono considerare integranti la fattispecie di genocidio culturale nel crimine internazionale di genocidio. A suo avviso, infatti, il diritto all’esistenza di ogni gruppo protetto è intimamente connesso anche con il contributo con cui ognuno di loro arricchisce il patrimonio culturale dell’umanità intera. Proprio per questo conclude che un’eventuale distruzione della diversità culturale porterebbe con sé conseguenze non meno gravi di quelle che potrebbero derivare dalla distruzione fisica delle nazioni. Tuttavia viene sottolineato come il crimine di genocidio culturale non debba essere confuso con dei semplici tentativi di assimilazione forzata, consistendo piuttosto in “*a policy which by drastic methods aims at the rapid and complete disappearance of the cultural, moral and religious life of a group of human beings*”<sup>37</sup>. Infatti si ritiene che un gruppo, una volta privato con la forza delle proprie caratteristiche culturali e identitarie, smetterà di sussistere in quanto tale.

Nel corso dei lavori la posizione lemkiniana riesce ad affermarsi come prevalente e nel primo articolo della versione definitiva del progetto di Convenzione elaborato dal Segretario Generale nel paragrafo 2, in cui è

---

<sup>35</sup> Draft Convention on the Crime of Genocide prepared by the Secretary-General of the United Nations, 26 June 1947, UN Doc E/447 in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 214 e seguenti.

<sup>36</sup> Ivi, p. 234.

<sup>37</sup> Ivi, p. 235.

elencato il catalogo degli atti tipici, al punto 3, dopo il genocidio fisico e quello biologico, trova spazio anche il genocidio culturale<sup>38</sup>. L'unico aspetto che vede concordi i tre studiosi riguarda la previsione del trasferimento forzato dei bambini presso un'altra collettività che unanimemente viene riconosciuta come una condotta atta a generare, in un breve lasso di tempo, la scomparsa del gruppo vittima e del suo bagaglio culturale di cui viene nei fatti impedita la trasmissione e che pertanto è ritenuta meritevole di espressa menzione in una Convenzione sul Genocidio. Nel progetto trova poi tutela anche il sistematico esilio dei rappresentanti della cultura del gruppo (insegnanti, scrittori, artisti...), che si vedrebbe ridotto, orfano di coloro che sostengono l'identità che gli è propria, a una massa amorfa e priva di difesa<sup>39</sup>. Infine, vengono ritenute capaci di minare l'esistenza del gruppo anche le misure volte alla proibizione dell'uso della lingua nazionale, la distruzione sistematica dei libri e delle pubblicazioni dei suoi membri, dato che una collettività condannata esclusivamente all'oralità nella trasmissione dei propri contenuti e contributi, è destinata inevitabilmente a morire, e infine quella dei monumenti storici e religiosi o la loro conversione a usi alternativi.

Non si fanno attendere le reazioni contrarie di singoli stati, soprattutto di USA e Francia che, propensi ad allontanare lo spettro del genocidio culturale che avrebbe potuto inchiodarli alle proprie responsabilità, adducono come motivazione per escluderne il riconoscimento la stretta connessione con la questione della tutela delle minoranze, nonché il rischio di dar luogo a casi di interferenze politiche negli affari domestici degli Stati<sup>40</sup>. Su posizioni diametralmente opposte si trova l'Unione Sovietica che, addirittura, arriva a coniare l'espressione genocidio "nazionale-culturale" ritenendo che "*the*

---

<sup>38</sup> "3. Destroying the specific characteristics of the group by: (a) forced transfer of children to another human group; or (b) forced and systematic exile of individuals representing the culture of a group; or (c) prohibition of the use of the national language even in private intercourse; or (d) systematic destruction of books printed in the national language or of religious works or prohibition of new publications; or (e) systematic destruction of historical or religious monuments or their diversion to alien uses, destruction or dispersion of documents and objects of historical, artistic, or religious value and of objects used in religious worship.", *ivi*, p. 229.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 235.

<sup>40</sup> Prevention and Punishment of Genocide, Comments by Governments on the Draft Convention prepared by the Secretariat, Communications from Non-governmental Organization 30 January 1948, UN Doc. E/623, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 563.

*concept of genocide must also cover measures and actions aimed against the use of the national language or against national culture*<sup>41</sup>.

Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite istituisce poi un Comitato ad hoc (cui prendono parte Cina, Francia, Libano, Polonia, Unione Sovietica, Stati Uniti e Venezuela) nel marzo del 1948 con il compito di redigere un secondo progetto di Convenzione, in cui ancora una volta si ammette il riconoscimento della repressione del genocidio culturale, nonostante l'opposizione statunitense. Nel corso dei lavori, più volte, il capo della delegazione americana John Maktos si scaglia contro tale fattispecie giungendo a dichiarare: *"the decision to make genocide a new international crime was extremely serious, and the United States believed that the crime should be limited to barbarous acts committed against individuals, which, in the eyes of the public, constituted the basic concept of genocide"*<sup>42</sup>. Sempre su sua iniziativa e con il supporto francese, la Commissione approva, nonostante la contrarietà dell'URSS, la proposta di collocare il genocidio culturale in un articolo a se stante, consentendo eventualmente ai diversi governi di poter esprimere delle riserve circa quel particolare punto della Convenzione<sup>43</sup>.

L'opposizione di Francia e Stati Uniti, convinti assertori della necessità di ricomprendere le condotte caratterizzanti il genocidio culturale in documenti appositi, volti alla tutela dei diritti delle minoranze specialmente in tempo di conflitti armati<sup>44</sup>, è contrastata da URSS, Libano e Venezuela. In particolar modo è la delegazione di quest'ultimo Paese a evidenziare come la disintegrazione del patrimonio culturale possa comportare la distruzione di un gruppo umano indipendentemente dalla sopravvivenza dei suoi componenti. Lo sterminio fisico di individui, dunque, non rappresenta la sola possibile forma di genocidio e non deve essere considerata condizione indispensabile

---

<sup>41</sup> Ad Hoc Committee on Genocide, Basic principles of a Convention on Genocide, Submitted by Delegation of the Union of Soviet Socialist Republics on 5 April 1948, UN Doc. E/AC.25/7, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), ivi, p. 697.

<sup>42</sup> Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Fourteenth Meeting, Lake Success, New York, Wednesday, 21 April 1948, UN Doc. E/AC.25/SR.14, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 890.

<sup>43</sup> Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Tenth Meeting, Lake Success, New York, Thursday, 16 April 1948, UN Doc E/AC.25/SR.10, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 842.

<sup>44</sup> Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Fourteenth Meeting, Lake Success, New York, Wednesday, 21 April 1948, UN Doc E/AC.25/SR.14, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.) p. 889.

perché si configuri il crimine stesso<sup>45</sup>. Alla fine dei dibattiti questa appare essere la posizione maggioritaria e così, come formula compromissoria, si decide di inserire in un articolo separato del progetto, il terzo, la previsione che nella Convenzione il genocidio avrebbe dovuto ricomprendere ogni atto posto in essere con l'intento di distruggere la lingua, la religione o la cultura di un gruppo nazionale, razziale o religioso. A titolo esemplificativo vengono citate la proibizione dell'uso della lingua nazionale nei rapporti quotidiani e nelle scuole, così come la circolazione di pubblicazioni nella lingua del gruppo e la distruzione di biblioteche, musei, scuole, monumenti storici, luoghi di culto e altre istituzioni culturali<sup>46</sup>.

Quando però i lavori ritornano al vaglio dell'Assemblea Generale dell'ONU, tale decisione viene rovesciata dalla Sesta Commissione. Che tale fosse la volontà di molti Stati appare già evidente quando, nel corso delle discussioni circa l'articolo 2, la Grecia, con il plauso statunitense, propone di inserire il "trasferimento forzato di bambini dal gruppo protetto", ricompreso, come si è visto, nel primo progetto di Convenzione tra gli atti caratterizzanti il genocidio culturale, nella disposizione relativa a quello fisico e biologico<sup>47</sup>. Sorprendentemente pochi furono gli Stati che nel corso dei dibattiti mossero le

---

<sup>45</sup>“The cultural bond was one of the most important factors among those which united a national group, and that was so true that it was possible to wipe out a human group, as such, by destroying its cultural heritage, while allowing the individual members of the group to survive.”, in Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Fifth Meeting, Lake Success, New York, Tuesday, 8 April 1948, UN Doc E/AC.25/SR.5, *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 727.

<sup>46</sup>“In this Convention genocide also means any deliberate act committed with the intent to destroy the language, religion, or culture of a national, racial or religious group on grounds of the national or racial origin or the religious belief of its members such as:

1. Prohibiting the use of the language of the group in daily intercourse or in schools, or the printing and circulation of publications in the language of the group;

2. Destroying, or preventing the use of libraries, museums, schools, historical monuments, place of worship or other cultural institutions and objects of the groups.”, Second Draft Genocide Convention, Prepared by the Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council, meeting between April 5, 1948 and May 10, 1948, UN Doc. E/AC.25/SR.1.

<sup>47</sup> Eighty-first Meeting, Held at the Palais de Chaillot, Paris, on Friday, 22 October 1948, Continuation of the consideration of the draft convention on genocide, UN Doc. A/C.6/SR.82, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 1492, come citato anche da E. NOVIĆ in *The cultural genocide* (cit.), p. 27.

proprie critiche a quest'emendamento; solo il Belgio e l'Olanda si dimostrarono riluttanti, dato che tale condotta "*did not necessarily mean the physical destruction of a group*"<sup>48</sup>. Come evidenziato, infatti, da Elisa Nović, ammettendo apertamente la natura culturale di tali atti, si temeva sarebbe poi stato difficile tracciare un limite legittimo tra quegli atti aventi a che fare con la cultura ritenuti abbastanza odiosi da essere inclusi nella Convenzione e quelli che non lo erano<sup>49</sup>.

Giunto il momento di revisionare l'articolo 3, si fa palese la volontà di espungere dal testo la definizione normativa di genocidio culturale, ritenendosi tale campo afferente ai diritti delle minoranze e pertanto suscettibile di una trattazione più organica ed estesa da parte della Dichiarazione universale dei diritti umani, oggetto di contemporaneo esame da parte di un differente Comitato. Ciò spinge, ad esempio, la delegazione francese a palesare un suo eventuale voto contrario circa l'inclusione di tale articolo: "*not on principle but because it feared that the aim would not be achieved and that its wider and more comprehensive conception of cultural genocide would thus be compromised*"<sup>50</sup>. Molti Stati, consapevoli dei problemi cui sarebbero andati incontro a causa delle proprie politiche verso le minoranze interne, soprattutto nei riguardi dei popoli indigeni, si muovono sulla stessa linea. Ad esempio, il Brasile sottolinea come il genocidio culturale potrebbe essere utilizzato dalle minoranze come scusa per opporsi a "perfettamente normali" politiche di assimilazione<sup>51</sup>. O ancora la Nuova Zelanda evidenzia come le stesse Nazioni Unite rischierebbero di essere accusate di genocidio culturale perché il Trusteeship Council aveva dichiarato che le esistenti strutture tribali rappresentavano un ostacolo per il progresso politico e sociale degli indigeni<sup>52</sup>. Similmente gli Archivi Nazionali del Canada hanno rivelato come anche la delegazione nazionale fosse stata incaricata di sostenere ogni iniziativa volta alla cancellazione dell'articolo 3 e di ogni riferimento al genocidio culturale e, se tali iniziative non avessero avuto successo, avrebbe dovuto votare contro lo

---

<sup>48</sup> Ibidem, p. 1495.

<sup>49</sup> E. NOVIĆ, *The Concept of Cultural Genocide, An International Law Perspective*, Oxford University Press, 2016, p. 27.

<sup>50</sup> Ibidem.

<sup>51</sup> Hundred and Thirty-Third Meeting, Held at the Palais de Chaillot, Paris, on Thursday, 2 December 1948, Un Doc. A/C.6/SR.133, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), p. 1929.

<sup>52</sup> Un Doc. A/C.6/SR.83, come citato in W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, University Press, Cambridge, 2009, p. 212 e in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, a cura di H. ABTAHI e P. WEBB, (cit.), pp. 1499-1519.

stesso e, se necessario, contro l'intera Convenzione<sup>53</sup>. In un rapporto elaborato al termine dei dibattiti, sono gli stessi delegati canadesi, infatti, ad affermare che “*according to instructions from External Affairs, the Canadian delegate had only one important task, namely to eliminate the concept of cultural genocide from the Convention*”<sup>54</sup>.

Alla fine, dunque, nella versione definitiva della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di Genocidio, adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre del 1948, l'articolo 2 esaurisce la definizione del crimine elencando, dopo la *mens rea*, cinque atti la commissione dei quali, ravvisa l'elemento oggettivo del crimine, l'*actus reus*. Tra questi il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all'altro è tutto ciò che resta dell'ipotesi del genocidio culturale. In tal modo si sottintende che tale condotta realizzi una lesione dell'identità culturale e della stessa capacità di sopravvivenza del gruppo senza che venga fatto ricorso alla distruzione fisica dei componenti.

Se per Schabas non si trattò di un rifiuto della tesi di Lemkin per cui un gruppo può essere distrutto anche mediante attacchi all'economia, alla cultura e alle istituzioni politiche, quanto piuttosto “*a case of the world not being ready for such innovative proposal in a binding treaty*”<sup>55</sup>, tuttavia non si può ignorare il fatto che i principali oppositori del genocidio culturale fossero Stati Uniti, Francia e Canada, tre stati che, per assicurarsi la conquista di territori già abitati da altre popolazioni, avevano dato luogo a forme di colonizzazione che verosimilmente avevano incluso atti di genocidio culturale. Pertanto, si può concludere che in realtà il testo della Convenzione fosse stato modellato in parte dall'intenzione dei suoi stessi estensori di non criminalizzare i propri comportamenti<sup>56</sup>.

Negli ultimi decenni l'inefficacia legale del genocidio culturale non ha impedito però che soprattutto tra i popoli indigeni si facesse largo l'idea che proprio questa parola fosse quella maggiormente adatta a descrivere la propria

---

<sup>53</sup> “Commentary for the Use of the Canadian Delegation”, NAC RG 25, Vol. 3699, File 5475-DG-3-40-2, come citato in nota da J. CAREY e W. V. DUNLAP, *International Humanitarian Law: Origins*, Transnational Publishers Inc., 2003, NY, p. 263.

<sup>54</sup> Progress Reports on work of Canadian Delegation in Paris, 1 November 1948, NAC RG 25, Vol. 3699, File 5475- DG-2-40, v. W.A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, University Press, Cambridge, 2009, p. 213.

<sup>55</sup> W. SCHABAS, “Prefazione” in Lemkin, *AxisRule in Occupied Europe* (cit.), p. XIII.

<sup>56</sup> C. POWELL, *What Do Genocides Kill? A Relational Conception of Genocide*, 9 J.G.R. 527, 2007, p. 532, come citato da E. Novic (cit.), p. 29.

esperienza in quanto popoli colonizzati<sup>57</sup>. Questo è particolarmente vero in Canada, laddove l'esperienza drammatica patita da migliaia di minori di etnia Metis, Inuit e First Nations, forzatamente strappati dalle famiglie per essere privati delle proprie specificità culturali e trasferiti nel sistema delle scuole residenziali, ha portato la Commissione verità e riconciliazione a recuperare il concetto di genocidio culturale. La stessa non a caso nel suo Rapporto finale pubblicato nel 2015 non solo fa gravare sul Canada l'accusa di aver portato avanti un processo di assimilazione mirante a far cessare di esistere la popolazione aborigena come un'entità sociale, culturale e religiosa a se stante, ma si spinge fino a qualificare il sistema delle scuole residenziali come una forma di genocidio culturale. La Commissione ritiene che tale crimine internazionale possa configurarsi a prescindere dalla perpetrazione di atti che comportino l'immediata eliminazione fisica di membri del gruppo. Anche la classe politica sembra essere sempre più disposta a riconoscere le responsabilità dei governi nei confronti dei gruppi aborigeni e ciò è stato evidente sia in Canada che in Australia. Nel 1992 il Primo Ministro australiano Keating, infatti, così dichiarava: "*As I say, the starting point might be to recognise that the problem starts with us non-Aboriginal Australians. It begins, I think, with that act of recognition. Recognition that it was we who did the dispossessing. We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases. The alcohol. We committed the murders. We took the children from their mothers. We practised discrimination and exclusion...*"<sup>58</sup>.

Appare però allo stesso tempo evidente che, anche qualora le condotte qualificanti il genocidio culturale siano ricomprese in norme pattizie (ed è questo il caso della fattispecie del trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro di cui all'art 2 della Convenzione del 1948), spesso gli strumenti offerti dal diritto internazionale sono destinati a rimanere lettera morta. Oggi, pertanto, a quasi settant'anni dall'entrata in vigore della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio urge una ripresa del dibattito sulla positivizzazione del genocidio culturale. Questo perché la limitazione della criminalizzazione del genocidio alle sue

---

<sup>57</sup> "As Larissa Behrendt has said, the legal ineffectiveness of cultural genocide has done 'nothing to dispel the feeling Indigenous people have that this is the word that adequately described our experiences as colonised peoples.'", R. VAN KRIEKEN, *Cultural Genocide in Australia*, in Dan Stone (ed), *The Historiography of Genocide* (2008) 128, p. 77.

<sup>58</sup> Redfern Speech (Year for the World's Indigenous People) – Delivered in Redfern Park by Prime Minister Paul Keating, 10 December 1992.



manifestazioni fisiche e biologiche “*preserves the body of the group but allows its very soul to be destroyed*”<sup>59</sup>.

Di particolare spessore è l’articolo “*Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?*” di Stefania Negri che individua tre possibili soluzioni<sup>60</sup>. La prima consiste in una modifica della Convenzione sul Genocidio che appare però di difficile realizzazione. Per quanto riguarda la sua percorribilità richiamo obbligato è ad Antonio Cassese che ha suggerito l’introduzione nella Convenzione di un riferimento diretto e specifico ai gruppi culturali accompagnato dal divieto della perpetrazione di attacchi miranti alla distruzione della loro identità culturale<sup>61</sup>. Un intervento di questo tipo di certo consentirebbe una maggiore tutela dei gruppi aborigeni sia canadesi che australiani ma si prospetta piuttosto inverosimile una revisione della Convenzione ad opera dell’Assemblea Generale.

Quale seconda alternativa viene invece indicata la negoziazione di un trattato riguardante espressamente il genocidio culturale. Infine, ultima strada prospettata è quella di una revisione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale da realizzarsi con la modifica dell’articolo 6 riguardante il genocidio. Inoltre bisogna tener conto del fatto che se la stessa non fosse integrata da un emendamento nelle previsioni corrispondenti dei Tribunali ad hoc, avrebbe capacità di disporre soltanto per il futuro lasciando “*substantially*

---

<sup>59</sup> “By limiting genocide to its physical and biological manifestations, a group can be kept physically and biologically intact even as its collective identity suffers in a fundamental and irremediable manner. Put another way, the present understanding of genocide preserves the body of the group but allows its very soul to be destroyed.”, D. NERSESIAN, *Rethinking Cultural Genocide Under International Law*, Human Rights Dialogue: "Cultural Rights" , April 22, 2005.

<sup>60</sup> S. NEGRI, *Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?*, in *Transnational Dispute Settlement*, Special issue on 'Art and Heritage Disputes', edited by V. Vadi and H. Schneider, 2013.

“This article suggests that it is time to address this issue through a variety of possible solutions, ranging from the amendment of the Genocide Convention, to the negotiation of a new treaty dealing specifically with cultural genocide, to the revision of the Rome Statute of the International Criminal Court.”.

<sup>61</sup> Per maggiori approfondimenti sul punto A. CASSESE, *Taking Stock of the Genocide Convention and Looking Ahead*, in Paola Gaeta (ed), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford University Press, 2009, pp. 541-543.

Francesca Cerulli

*unaffected the many criminal proceedings taken before these courts with regard to genocidal acts encompassing destruction of the targeted”<sup>62</sup>.*

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*

Da quanto sopra esposto, che merita una più approfondita analisi ed una ulteriore riflessione anche sulla base di altre argomentazioni sempre in ambito geopolitico e politico-culturale, non può non rilevarsi che ancora lungo è il percorso da espletare per un’effettiva tutela dell’identità culturale dei popoli aborigeni sovente esposti a pratiche genocidarie. Necessitano senza dubbio non solo delle impellenti modifiche legislative ma anche e soprattutto un cambio di passo o meglio di mentalità, una sensibilità diversa nell’accostarsi a tradizioni e culture differenti, nel rispetto delle loro originalità. Capire e comprendere che va abbandonata la forzata integrazione e omologazione di ciò che viene considerato inferiore ma che in realtà fa parte, a pieno titolo, di un patrimonio universale di conoscenza. Solo e soltanto attribuendo pari dignità a culture distinte e lontane potrà venire meno la pratica del genocidio che rappresenta ed è non solo un crimine ma una vergogna, un *vulnus* per l’intera umanità e mina la base stessa del vivere sociale e l’idea stessa di Comunità.

---

<sup>62</sup> S. NEGRI, *Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?*, in *Transnational Dispute Settlement*, Special issue on 'Art and Heritage Disputes', edited by V. Vadi and H. Schneider, 2013.

## **Bibliografia**

H. ABTAHI, P. WEBB, *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, London, 2008.

L. BEHRENDT, *Genocide: the distance between law and life*, in *Aboriginal History*, volume 25, 2001.

D. BLOXHAM e A. D. MOSES, *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

J. CAREY e W. V. DUNLAP, *International Humanitarian Law: Origins*, Transnational Publishers Inc., 2003, NY.

A. CASSESE, *Taking Stock of the Genocide Convention and Looking Ahead*, in Paola Gaeta (ed), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford University Press, 2009.

B. CLAVERO, *Genocide or Ethnocide, 1993-2007*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, Washington D.C., 1944.

R. LEMKIN, *Genocide*, in *American Scholar*, volume 15, numero 2, 1946.

R. LEMKIN, *Memorandum on the Genocide Convention*, AHJS, P-154, Box 6, Folder 5.

R. LEMKIN, *Raphael Lemkin's Thought on Nazi Genocide: Not Guilty?*, ed. Steven L. Jacobs, Lewiston, NY, 1990.

C. D. LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale*, G. Giappichelli editore, 2013, Torino.

A. D. MOSES, *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History*, Berghahan Books, 2008.

D. MOSES, *Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

D. NERSESSIAN, *Rethinking Cultural Genocide Under International Law*, *Human Rights Dialogue: "Cultural Rights"*, April 22, 2005.

S. NEGRI, *Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?*, in *Transnational Dispute Settlement*, Special issue on 'Art and Heritage Disputes', edited by V. Vadi and H. Schneider, 2013.

E. NOVIĆ, *The Concept of Cultural Genocide, An International Law Perspective*, Oxford University Press, 2016.

C. POWELL, *What Do Genocides Kill? A Relational Conception of Genocide*, 9 J.G.R. 527, 2007.

W. A. SCHABAS, *Genocide in International Law, The Crime of Crimes*, Cambridge University Press, 2009.

## **Fonti Normative**

Resolution 96(I), Adopted by the General Assembly of the United Nations on 11 December 1946.

Draft protocol for the prevention and punishment of the crime of genocide, proposed by the delegation of Saudi Arabia, UN Doc. A/C.6/86.

Draft Convention on the Crime of Genocide prepared by the Secretary-General of the United Nations, 26 June 1947, UN Doc E/447.

Prevention and Punishment of Genocide, Comments by Governments on the Draft Convention prepared by the Secretariat, Communications from Non-governmental Organization 30 January 1948 , UN Doc. E/623.

Ad Hoc Committee on Genocide, Basic principles of a Convention on Genocide, Submitted by Delegation of the Union of Soviet Socialist Republics on 5 April 1948, UN Doc. E/AC.25/7.

Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Fifth Meeting, Lake Success, New York, Tuesday, 8 April 1948, UN Doc E/AC.25/SR.5.

Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Tenth Meeting, Lake Success, New York, Thursday, 16 April 1948, UN Doc E/AC.25/SR.10.

Ad Hoc Committee on Genocide, Summary Record of the Fourteenth Meeting, Lake Success, New York, Wednesday, 21 April 1948, UN Doc. E/AC.25/SR.14.

Second Draft Genocide Convention, Prepared by the Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council, meeting between April 5, 1948 and May 10, 1948.

Eighty-first Meeting, Held at the Palais de Chaillot, Paris, on Friday, 22 October 1948, Continuation of the consideration of the draft convention on genocide, UN Doc. A/C.6/SR.82.

Commentary for the Use of the Canadian Delegation, NAC RG 25, Vol. 3699, File 5475-DG-3-40-2.

Progress Reports on work of Canadian Delegation in Paris, 1 November 1948, NAC RG 25, Vol. 3699, File 5475- DG-2-40.

Hundred and Thirty-Third Meeting, Held at the Palais de Chaillot, Paris, on Thursday, 2 December 1948, Un Doc. A/C.6/SR.133.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1948.